

DELIBERAZIONE 3 SETTEMBRE 2015
427/2015/R/GAS

**REVISIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DI CONVERSIONE
DEI VOLUMI MISURATI PER IL GAS NATURALE NEI PUNTI DI RICONSEGNA DOVE SONO
INSTALLATI MISURATORI DI CALIBRO INFERIORE O UGUALE A G6**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 settembre 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura” di approvazione della Direttiva 2004/22/CE del 31/03/2004 (di seguito: *direttiva MID*);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)*”, approvata con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come modificate in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 651/2014/R/GAS (di seguito: *direttive gdm smart*);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 334/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 334/2015/R/GAS);

- il documento per la consultazione 16 luglio 2015, 358/2015/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 358/2015/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 6 della RTDG prevede che, nel caso in cui in un punto di riconsegna il gruppo di misura installato non sia dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle *condizioni standard*, la conversione a fini tariffari dei volumi misurati avvenga mediante l'applicazione di un coefficiente C, calcolato come prodotto di due coefficienti K_p e K_t , funzione, rispettivamente, della pressione e della temperatura;
- il comma 6.2 della RTDG prevede modalità di calcolo del coefficiente K_p differenziate in relazione alla pressione relativa di misura presso i punti di riconsegna; in particolare:
 - il coefficiente K_p è determinato in funzione della pressione barometrica assoluta (p_b), della pressione relativa di misura convenzionale (p_{mc}) e della pressione assoluta di riferimento (p_r);
 - la pressione barometrica assoluta (p_b) è calcolata:
 - per i punti di riconsegna gestiti a pressioni minori o uguali a 0,025 bar, in funzione dell'altitudine del comune in cui è ubicato il medesimo punto di riconsegna;
 - per i punti di riconsegna gestiti a pressioni superiore a 0,025 bar, in funzione della fascia altimetrica di appartenenza, ossia, per ciascun comune, all'insieme delle zone che si trovano ad altitudini comprese all'interno di un intervallo di dislivello massimo pari a 200 m;
- il medesimo comma 6.2 della RTDG prevede che il coefficiente K_t sia determinato in funzione del numero di gradi giorno del comune in cui è ubicato il punto di riconsegna;
- il comma 6.4 della RTDG prevede che, nel caso in cui presso il punto di riconsegna siano presenti apparecchiature per la correzione della sola pressione o della sola temperatura, i sopra citati coefficienti K_p e K_t assumano valore unitario.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 334/2015/R/GAS l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di revisione della metodologia per la determinazione dei coefficienti di conversione dei volumi misurati per il gas naturale, di cui all'articolo 6 della RTDG, in particolare, in relazione a casi di punti di riconsegna, dotati di misuratori di calibro inferiore o uguale a G6 e gestiti a pressioni relative minori o uguali a 0,025 bar, situati a quote altimetriche molto differenti dalla quota del comune presa a riferimento, ove siano installati, conformemente alle *direttive gdm smart*, apparecchiature per la correzione dei parametri di temperatura del gas riconsegnato;

- nell'ambito del procedimento richiamato al punto precedente, con il documento per la consultazione 358/2015/R/GAS l'Autorità ha sviluppato ipotesi per la modifica delle modalità di determinazione del coefficiente K_p previste al comma 6.2 della RTDG per i punti di riconsegna con pressioni inferiori o uguali a 0,025 bar, presso cui siano installate apparecchiature per la sola correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura;
- in particolare l'Autorità ha ipotizzato che il valore dell'altitudine H , previsto nella formula per il calcolo della pressione barometrica assoluta p_b , funzionale alla determinazione del coefficiente K_p , sia fissato, per i punti di riconsegna con pressioni inferiori o uguali a 0,025 bar presso cui siano installate apparecchiature per la sola correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura, non in base all'altitudine del comune, come previsto dall'attuale regolazione, ma in funzione dell'altitudine media per fascia altimetrica, in modo da riflettere, in modo sufficientemente puntuale, le variazioni di pressione dovute alla differenza altimetrica per la corretta determinazione dei volumi misurati ai fini tariffari.

CONSIDERATO CHE:

- hanno inviato commenti e osservazioni al documento per la consultazione 358/2015/R/GAS imprese distributrici, imprese di vendita e associazioni di imprese distributrici e imprese di vendita (di seguito: associazioni);
- in linea generale l'ipotesi di modifica delle modalità di determinazione del coefficiente K_p , previsto dall'articolo 6 della RTDG per il calcolo della pressione barometrica assoluta p_b è risultata condivisa dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione;
- la maggior parte dei soggetti ha sottolineato che le criticità emerse riguardano situazioni del tutto marginali e hanno segnalato l'esigenza di prevedere che gli effetti delle modifiche siano limitati ai pochi casi in cui sussistano differenze significative tra l'altitudine assunta ai fini convenzionali per il calcolo della pressione barometrica assoluta e l'altitudine effettiva dei punti di riconsegna, senza generalizzazioni che produrrebbero inutili complicazioni e oneri gestionali non giustificati;
- in particolare, in relazione alla definizione dell'ambito di applicazione delle modifiche:
 - un'impresa distributtrice ha evidenziato, in seguito a proprie valutazioni, che per punti di consegna gestiti con pressioni comprese tra 0,018 bar e 0,025 bar l'assunzione di un'altitudine convenzionale ai fini della determinazione del coefficiente K_p , diversa da quella effettiva in cui è ubicato il punto di riconsegna, produce un errore pari all'1% per ogni cento metri di dislivello;
 - un'associazione ha proposto che le modalità di determinazione del coefficiente K_p ipotizzate dall'Autorità nel documento per la consultazione 358/2015/R/GAS vengano applicate solo ai punti di riconsegna caratterizzati da un dislivello tra l'altitudine dei medesimi punti di

riconsegna e l'altitudine del comune in cui è ubicato il punto di riconsegna tale da generare un errore nella misura delle quantità di gas erogate comparabile con la classe di precisione caratterizzante i misuratori oggetto della consultazione, classe che la *direttiva MID* prevede pari a 1,5; per tale associazione le modalità di determinazione del coefficiente K_p ipotizzate dall'Autorità dovrebbe essere di conseguenza applicate in presenza di dislivelli tra l'altitudine dei punti di riconsegna e l'altitudine del comune in cui è ubicato il punto di riconsegna superiori a 150 metri, indipendentemente dalla pressione di fornitura caratterizzante i medesimi punti di riconsegna;

- un'impresa distributrice e un'impresa di vendita hanno evidenziato che le criticità relative alla corretta determinazione del gas distribuito riguardano anche i misuratori sprovvisti di apparecchiature per la correzione di pressione e temperatura, presso i quali la misura del volume del gas viene corretta mediante l'applicazione del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale. In particolare i medesimi soggetti hanno evidenziato che le imprecisioni nella determinazione del gas erogato presso i punti di riconsegna, generate dall'aumento del differenziale tra l'altitudine effettiva dei medesimi punti di riconsegna e l'altitudine convenzionale del comune derivano, in misura maggiore, delle variazioni di pressione rispetto alle variazioni di temperatura. Anche in relazione alle considerazioni sopra esposte, i soggetti sopra citati hanno proposto di applicare le modalità di determinazione del coefficiente K_p ipotizzate dall'Autorità nel documento per la consultazione 358/2015/R/GAS anche ai misuratori sprovvisti di apparecchiature per la sola correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura;
- un'associazione ha osservato che l'installazione, presso i misuratori di calibro inferiore o uguale a G6, di apparecchiature per la correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura rappresenta, per i gestori di rete, un obbligo derivante dalle previsioni normative, che non preclude, a tali soggetti, la facoltà di installare presso tali misuratori idonee apparecchiature di correzione dei volumi di gas erogati a condizioni *standard* di pressione, al fine di evitare l'applicazione di un coefficiente correttivo (come previsto per misuratori di calibro maggiore di G6);
- in relazione alle ipotesi di modifica della formula di calcolo del coefficiente K_p un'associazione (ha ipotizzato la definizione di fasce altimetriche di ampiezza pari a 300 metri, in sostituzione delle fasce altimetriche ipotizzate in consultazione di ampiezza pari a 200 metri, mentre un'impresa distributrice ha proposto di considerare, ai fini della determinazione del coefficiente K_p , fasce altimetriche di ampiezza pari a 100 metri, al fine di minimizzare, per quanto possibile, l'imprecisione nella determinazione dei volumi di gas erogati;
- in relazione all'impatto delle possibili modifiche in termini di oneri gestionali:
 - un'impresa distributrice ha evidenziato che l'attuazione delle modalità di determinazione del coefficiente K_p ipotizzate dall'Autorità nel

documento per la consultazione 358/2015/R/GAS potrà generare impatti rilevanti, sia sotto l'aspetto gestionale che in relazione all'effettuazione del censimento dei punti di riconsegna mediante la misurazione della relativa quota;

- un'impresa distributrice ha segnalato l'esigenza di standardizzare le modalità di rilevazione della quota altimetrica dei punti di riconsegna caratterizzati da pressioni relative minori di 0,025 bar e dotati di apparecchiature per la correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura, definendo, quale quota altimetrica da considerare come riferimento, la quota altimetrica del suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di riconsegna, e le modalità per la rilevazione di tale quota;
- due associazioni hanno evidenziato che l'implementazione delle modalità di determinazione del coefficiente K_p ipotizzate dall'Autorità nel documento per la consultazione 358/2015/R/GAS comporterà costi aggiuntivi, che dovrebbero essere adeguatamente coperti dalle tariffe;
- alcune imprese distributrici hanno evidenziato l'esigenza di definire un adeguato lasso di tempo, al fine di consentire alle medesime imprese di implementare le necessarie modifiche ai propri sistemi informativi. Un'impresa distributrice ha proposto che la nuova metodologia proposta dall'Autorità nel documento per la consultazione 358/2015/R/GAS sia applicata decorsi almeno 24 mesi dall'introduzione della relativa previsione nella regolazione. Un'impresa di vendita ha proposto di prevedere un lasso di tempo per l'adeguamento, non inferiore a 6 mesi, al fine di consentire ai gestori di rete l'implementazione delle necessarie modifiche informatiche funzionali al recepimento dei nuovi valori del coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale;
- nell'ambito della consultazione è stata segnalata l'esigenza che sia previsto un adeguato flusso informativo da imprese distributrici a utenti della rete.

CONSIDERATO CHE:

- le imprese distributrici possono in ogni caso procedere a installare sia apparecchiature per la correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura, sia apparecchiature per la correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di pressione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione all'ambito di applicazione:
 - dare seguito alle ipotesi formulate da alcuni soggetti volte a limitare l'applicazione delle ipotesi contenute nel documento per la consultazione 358/2015/R/GAS ai soli casi in cui la differenza tra l'altitudine

- convenzionale assunta per il calcolo del coefficiente K_p e l'altitudine effettiva del punto di riconsegna sia superiore a una certa soglia;
- prevedere che tale soglia sia fissata pari a 150 metri, in relazione alla relazione esistente tra dislivello e percentuale di errore nella determinazione dei volumi;
 - prevedere che la modifica della formula per il calcolo del coefficiente K_p sia applicata ai soli punti di riconsegna dotati di apparecchiature per la correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura, anche in relazione alle esigenze di contenimento degli oneri gestionali, ed evitare i conseguenti impatti tariffari, connessi alla puntuale rilevazione delle altitudini dei punti di riconsegna che potrebbe così essere effettuate in concomitanza con il piano di installazione massiva degli *smart meter*;
- prevedere, in relazione alle esigenze gestionali e alle relative tempistiche manifestate dalle imprese distributrici e dalle imprese di vendita, un periodo transitorio con durata almeno pari a un anno, necessario per gli adeguamenti da parte degli operatori;
 - prevedere che nel periodo transitorio i gestori di rete possano comunque procedere facoltativamente al calcolo del coefficiente K_p secondo le nuove modalità che, in relazione a quanto indicato al punto precedente, entreranno in vigore obbligatoriamente a partire dall'1 ottobre 2016;
 - prevedere che la RTDG sia modificata in relazione a quanto previsto ai punti precedenti a decorrere dall'1 ottobre 2016;
 - prevedere che le imprese distributrici comunichino agli utenti della rete, attraverso i canali informativi dedicati, disponibili sui siti *internet* delle medesime imprese distributrici, le modifiche nelle modalità di calcolo del coefficiente C

DELIBERA

1. di prevedere che, fino al 30 settembre 2016, le imprese distributrici possano procedere ad applicare, per il calcolo del coefficiente di correzione della pressione K_p , le previsioni di cui all'articolo 6, comma 2 della RTDG o, in alternativa, a utilizzare, per la determinazione del sopra citato coefficiente K_p , un'altitudine H nella formula per la determinazione della pressione barometrica assoluta p_b pari:
 - all'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar e per i punti di riconsegna, gestiti alle medesime pressioni relative di misura, caratterizzati da un dislivello tra l'altitudine del suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di riconsegna e l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna inferiore o pari a 150 metri;
 - all'altitudine per fascia altimetrica, per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è superiore a 0,025 bar e per i punti di riconsegna,

- gestiti a pressioni relative di misura inferiori o uguali a 0,025 bar e dotati di apparecchiature per la sola correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura, caratterizzati da un dislivello tra l'altitudine del suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di riconsegna e l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna maggiore di 150 metri;
2. di modificare, a decorrere dall'1 ottobre 2016, l'articolo 6, comma 2, della RTDG come segue:
 - a) inserire tra le parole “per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar,” e le parole “ l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna;” le parole “e siano caratterizzati da un dislivello tra l'altitudine del suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di riconsegna e l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna inferiore o pari a 150 metri;”;
 - b) inserire prima delle parole “per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa è superiore a 0,025 bar, è l'altitudine media per fascia altimetrica.” le parole “per i punti di riconsegna nei quali la pressione relativa di misura è inferiore o uguale a 0,025 bar, siano dotati di apparecchiature per la sola correzione del gas prelevato a condizioni *standard* di temperatura e siano caratterizzati da un dislivello tra l'altitudine del suolo ove sono ubicati gli edifici serviti dai medesimi punti di riconsegna e l'altitudine sul livello del mare del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna superiore a 150 metri, e”;
 3. di prevedere che i gestori di rete comunichino ai venditori, attraverso i canali informativi dedicati, disponibili sui siti *internet* dei medesimi gestori di rete, la modifica delle modalità di determinazione del coefficiente C, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della RTDG;
 4. di pubblicare il testo della RTDG, come modificato dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, a far data dal 1 ottobre 2016;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 settembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni